



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE
UFFICIO ATTIVITA' CONTRATTUALI PER IL VESTIARIO, L'EQUIPAGGIAMENTO E
L'ARMAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

Pec: dipps.dircentrteclg equipaggiamento@pecps.interno.it; e-mail: dirarea5.dcstlgp@interno.it;

Roma, 29 marzo 2019

FAQ 3

OGGETTO: Procedura aperta campionata, suddivisa in 9 lotti, per la fornitura di capi di vestiario per le esigenze della Polizia di Stato FL 394

QUESITO 1:

Una società chiede che cosa si intenda per colorazione diversa ed equivalente rispetto a quanto indicato a pag. 24 del disciplinare di gara che riporta:

“Al riguardo si fa presente che potrà essere realizzata una campionatura con colorazione diversa ed equivalente a quella prescritta purchè venga assicurata la parità di trattamento nell’attribuzione del punteggio tecnico ove previste premialità sulle solidità del colore, del tessuto e/o della pezza”.

Una seconda società riporta il seguente quesito:

Nel paragrafo 12 “MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA”, a pagina 24 di 43 del Disciplinare di gara, viene riportato che “.. potrà essere realizzata una campionatura con colorazione diversa ed equivalente a quella prescritta purché venga assicurata la parità di trattamento nell’attribuzione del punteggio tecnico ove previste premialità sulle solidità del colore, del tessuto e/o della pezza”.

Si ritiene che proponendo una campionatura realizzata con materiali di colorazione diversa rispetto a quella prescritta, in generale non sia possibile garantire la parità di trattamento nell’attribuzione del punteggio tecnico, con particolare riguardo alle solidità di tinta e tutto ciò che dal colore può essere condizionato. Tale circostanza potrebbe concretizzarsi nell’eventualità che un concorrente scelga il colore della propria campionatura in funzione dell’ottenimento del massimo premio, presentando manufatti con caratteristiche cromatiche completamente diverse da quelle prescritte. In tal caso l’assegnazione dei punteggi avverrebbe con criteri non oggettivi in quanto i valori prestazionali ottenuti dai vari concorrenti, scaturirebbero da prove eseguite su basi di colore completamente diverse, oggettivamente non confrontabili. Vi è oltretutto il rischio che le prestazioni ottenute inizialmente in fase di gara su una campionatura di colore diverso possano essere non riproducibili sul manufatto realizzato con il colore prescritto nelle successive fasi di produzione.

Riteniamo possa essere considerato equivalente a quello prescritto, un colore che rispetti le coordinate colorimetriche richieste dalle Specifiche Tecniche nei limiti del range di tolleranza ammessi e che solo entro tale limite può essere assicurata la parità di trattamento nell’attribuzione del punteggio tecnico, ponendo tutti i concorrenti nelle medesime condizioni.

RISPOSTA 1:

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti rispetto a quanto indicato a pag. 24 del disciplinare di gara sull’ammissibilità della colorazione equivalente rispetto a quella prescritta dalle specifiche tecniche, prendendo atto delle motivazioni adottate dalle ditte richiedenti il quesito, al fine di garantire la massima accessibilità alla procedura e la concorrenza tra i partecipanti, e considerato il termine ristretto previsto per la presentazione della campionatura di gara, può essere confermato quanto già riportato nei suddetti atti di gara.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si ritiene altresì che, al fine di non pregiudicare la par condicio tra gli operatori, il tessuto impiegato debba comunque avere una colorazione tale da non falsare l'attribuzione del punteggio tecnico e che i parametri riscontrati in sede di gara debbano essere assicurati anche in fase di esecuzione contrattuale.

QUESITO 2:

Come indicato nella documentazione di gara e nelle Specifiche Tecniche di riferimento per ogni singolo lotto, ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico verranno testati, tra gli altri, anche dei parametri prestazionali riguardanti dei requisiti valutati dopo un determinato numero di cicli di lavaggio.

Riteniamo che ciò sia dovuto al fatto che determinate caratteristiche dei tessuti siano, per loro natura, soggette a deteriorarsi nel corso del tempo a causa dell'uso e dei lavaggi (cui sono sottoposti per normale manutenzione dei capi) e che l'esecuzione dei test che prevedono cicli di lavaggio sia mirata ad assicurarsi che sia garantito un livello minimo di persistenza di tali caratteristiche prestazionali. Pertanto sembra esservi l'interesse affinché negli indumenti questo tipo di proprietà, pur soggette naturalmente a degradazione, non vengano perse troppo in fretta nel tempo e/o non oltre un determinato grado stabilito.

Con la presente istanza siamo a richiedere se tutte le altre prestazionali indicate nelle Specifiche Tecniche, vale a dire quelle valutate senza sottoporre i tessuti ad alcun ciclo di lavaggio, debbano essere considerate permanenti, cioè se debbano o meno persistere nel tempo all'uso e ai lavaggi per tutto il ciclo di vita del manufatto. Tale nostra richiesta riguarda, nello specifico, le caratteristiche di FATTORE DI PROTEZIONE UV e FATTORE DI RIFLESSIONE SOLARE; si richiede, pertanto, se nella progettazione del tessuto e nella messa a punto del processo produttivo debba essere perseguito lo scopo di rendere durature nel tempo le prestazioni legate alla protezione UV e alla riflessione solare, oppure se è sufficiente ricorrere a trattamenti palliativi che comportino la presenza delle citate prestazionali soltanto per un periodo di tempo contenuto e limitatamente ad un numero ridotto di lavaggi, destinando i capi a perdere tali proprietà dopo un periodo di utilizzo e manutenzione estremamente breve. In quest'ultimo caso il concorrente può ricorrere ad un processo produttivo meno costoso, con le conseguenze che ciò comporta dal punto di vista della formulazione dell'offerta economica, ma decisamente inutile in funzione dell'uso dell'indumento.

RISPOSTA 2:

per quanto attiene il requisito permanente per il fattore di protezione UV e fattore di riflessione solare si conferma la metodologia di prova prevista dal capitolato